



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 24 / 2017

OGGETTO: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE T.C. PER INABILITA' PERMANENTE E ASSOLUTA AL SERVIZIO E A PROFICUO LAVORO, CON EFFETTO DAL 15/01/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera GM. N. 58 del 01/04/1986 con la quale il Sig.T.C. è stato assunto presso il Comune di Dosolo con la qualifica di "vigile urbano", con decorrenza giuridica ed economica dal 2 aprile 1986, a tempo pieno e indeterminato ;

VISTA l'istanza prodotta in data 28/7/2016 dal dipendente sopraindicato con la quale chiede la pensione di inabilità per infermità, non dipendente da causa di servizio, ai sensi dell'art. 2 comma 12 della legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO l'estratto del verbale n. 11096 del 21/11/2016 (pervenuto in data 29/12/2016 - prot. n. 8929) della Commissione Medica di Verifica di Milano con sede in via Zuretti n. 34 - presso la quale è stata effettuata la visita medico collegiale - conservato agli atti d'ufficio;

Atteso che nel verbale suindicato sono dettagliatamente specificati i motivi -che qui si omettono in considerazione degli obblighi di riservatezza stabiliti dal D.lgs.n.196 del 2003- di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio;

Ritenuto, conseguentemente, di dover procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con il dipendente Sig.T.C. per accertata inidoneità permanente e assoluta al servizio e a proficuo lavoro, ai sensi dell'art. 55 octies del d.lgs. 165/2001, con effetto dal 15/01/2017(ultimo giorno lavorativo 14/1/2017);

Richiamato l'art. 12, comma 1, del CCNL 9 maggio 2006, il quale prevede che la risoluzione del rapporto di lavoro con corresponsione dell'indennità sostitutiva per mancato preavviso è da calcolarsi computando:

- a) la retribuzione
 - b) l'assegno nucleo familiare (se dovuto);
 - c) il rateo di tredicesima mensilità;
 - d) l'indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL 22 gennaio 2004;
 - e) le voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui all'art. 49 del CCNL 14 settembre 2000
- Ritenuto di dover corrispondere al dipendente in oggetto l'indennità di mancato preavviso ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 9, del CCNL 9 maggio 2006, pari a quattro mensilità in

quanto trattasi di dipendente con anzianità di servizio superiore ad anni 10;

Visto l'art. 5 comma 8, del Decreto Legge n.95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, il quale, in materia di ferie, riposi e permessi spettanti al personale, anche in qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche dispone che gli stessi "sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi";

Visto il parere n. 94806 dell'8 novembre 2012 M.E.F. Dipartimento della Ragioneria dello Stato, il quale evidenzia come la ratio del divieto previsto dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, consista nel contrastare gli abusi dovuti dall'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie a causa dell'assenza di programmazione e di controllo e non per quanto riguarda ipotesi di specifiche cause estintive del rapporto di lavoro, come quella in oggetto;

Dato atto che il dipendente ha maturato 13 giorni di ferie che ad oggi non sono state usufruite e che pertanto sono da monetizzare;

Ritenuto di rinviare a successivo provvedimento la quantificazione e la liquidazione delle somme spettanti al dipendente a titolo di mancato preavviso e monetizzazione ferie non godute

Dato atto che l'anzianità di servizio minima, utile per conseguire il diritto alla pensione di inabilità, ai sensi dell' art. 7 legge 11.04.55 n. 37, è:

- a) 20 anni per la mansione;
- b) 15 anni per il proficuo lavoro;

Accertato che l'interessato è in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 lettera a del Decreto Interministeriale del 08.05.1997, n.187 "regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'art. 2 comma 12 della legge 08.08.1995, n. 335, concernente l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria", in quanto l'anzianità contributiva del dipendente risulta essere alla data odierna di 30 anni e 9 mesi di servizio

Visti:

- la legge 08.08.1995, n. 335;
- il DPR n.171 del 27/7/2011;
- il D.lgs.n.165/2001
- i CCNL di categoria;

determina

a) di prendere atto del verbale di visita collegiale n. 11096 del 21/11/2016 (pervenuto in data 29/12/2016 – prot. n. 8929) della Commissione Medica di Verifica di Milano e conseguentemente risolvere per inidoneità alla mansione e a proficuo lavoro, il rapporto di lavoro con il dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno Sig. T.C. con decorrenza dal 15.01.2017 (ultimo giorno lavorativo 14.01.2017).

b) di dare atto che il predetto dipendente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ha maturato un'anzianità pari ad anni 30 e mesi 9, utile al conseguimento del trattamento di quiescenza.

c) di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 12 del CCNL 9/5/2006, spetta al dipendente in questione, l'indennità sostitutiva di preavviso, pari a mesi 4, avendo lo stesso maturato

un'anzianità di servizio superiore ad anni 10, nonché la monetizzazione di n. 13 giorni di ferie non usufruite.

d) di rinviare a successivo provvedimento l'esatta quantificazione e la liquidazione delle somme spettanti al dipendente a titolo di mancato preavviso e monetizzazione ferie non godute.

e) di trasmettere copia del presente provvedimento al sig. T.C. e all'ufficio ragioneria e personale per gli adempimenti di competenza.

Lì, 14/01/2017

IL RESPONSABILE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)